

## TI\_GERICHTE 34.2021.33 vom 3. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2021.33\\_d20220603](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2021.33_d20220603)

FR: TI\_GERICHTE 34.2021.33 du 3 juin 2022

IT: TI\_GERICHTE 34.2021.33 del 3 giugno 2022

### Regeste

Richiesta di revisione della STCA 34.2010.12. Respinta, non avendo l'assicurato fatto valere fatti nuovi o mezzi di prova nuovi che possano giustificare una revisione. Farebbe inoltre difetto anche il requisito della tempestività. Respinta anche richiesta di "un colloquio verbale" di fronte al TCA

### Erwägungen

#### E. 16

gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid. 5b, 110 V 138 consid. 2 e 2a, 108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5).

A ragione del resto la Cassa fa valere che a prescindere da quanto precede va detto che dagli esposti assai confusi dell'istante nemmeno appare comprensibile in che maniera i fatti che egli vorrebbe provare con i "nuovi mezzi di prova", sarebbero rilevanti ai sensi della succitata citata giurisprudenza e perché questi potrebbero indurre il TCA a decidere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza del 15 dicembre 2011.

D'altra parte, non sono manifestamente pertinenti al tema della presente procedura le censure mosse al collaboratore della Cassa, colpevole di svariate malefatte, e alla patrocinatrice della Cassa, rea di aver messo confusione e scompiglio nella vertenza, incorrendo in violazioni deontologiche (I, pag. 7).

Quanto al fatto che a suo dire il Tribunale non avrebbe compreso le sue richieste, a seguito anche di presunte azioni di depistaggio messe in campo dalla patrocinatrice della Cassa (I, pag. 7; cfr. sopra al consid. 2.3.2), e che quindi sarebbe caduto in errore rispettivamente errore di arbitraggio (I pag. 10, XIX pag. 17) e sviste (I pag. 14; cfr. anche se ritengo che il tribunale ha commesso un errore di valutazione, XIX pag. 16; se il tribunale avesse controllato quanto aveva riportato la CV 1, XIX pag. 17) per non aver verificato quanto riportato dalla CV 1, tale circostanza, a prescindere dalla sua evidente infondatezza, appare in ogni modo irrilevante, poiché non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. La revisione non può infatti determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. Occorre invece che l'apprezzamento inesatto sia la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza, circostanza questa che l'istante non è riuscito a comprovare (cfr. sopra al consid. 2.3.1).

Inammissibili risultano infine le richieste dell'istante intese a che il TCA obblighi la CV 1, dando un arco di tempo a disposizione a rivedere i calcoli delle varie prestazioni per giungere quindi ad una sistemazione della rendita di invalidità a partire dal 10.2005 in comune accordo o una soluzione di comodo, al fine di non riprendere tutto l'incarto (I

pag. 17), rispettivamente a produrre la lista delle rendite di invalidità da lui percepite (XIII). In effetti, considerato quanto precede, ovvero da un lato l'■inammissibilità di ogni censura riguardante il merito della vertenza in quanto già esaurientemente e in modo definitivo esaminato da questa Corte nell'■ambito della procedura sfociata nella STCA 34.2010.12 (nella cui sede andavano semmai richiesti tali documenti), e dall'■altro l'■inammissibilità della domanda di revisione, tali richieste non possono venir accolte in quanto assolutamente irrilevanti per la definizione della vertenza. E questo a prescindere dal fatto che nella corposa documentazione prodotta nell'■ambito della causa di cui all'■incarto 34.2010.12 pure erano state prodotte le liste delle prestazioni versate e che in ogni modo all'■istante, in quanto destinatario delle prestazioni, non dovrebbe riuscire oltremodo difficile recuperare l'■elenco dei versamenti percepiti nel corso degli anni rispettivamente non può essere compito della Cassa avviare e rimediare alle disfunzioni organizzative dei propri assicurati. La giurisprudenza ha precisato (cfr. al riguardo STF8C\_69/2020 del

## E. 21

febbraio 2020consid. 4.4) che secondo il diritto convenzionale l'autorità giudiziaria può comunque rinunciare a convocare un dibattimento esplicitamente richiesto, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva. Questo discorso vale anche quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (DTF 136 I 279consid. 1 pag. 281; STF 8C\_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.3). Il giudice può ancora rinunciare al dibattimento, se lo stesso è finalizzato o funzionale all'assunzione di prove. Qualora l'autorità giudiziaria avesse un dubbio sulla formulazione della domanda, essa è tenuta a interpellare la parte interessata (DTF 127 I 44consid. 2b/bb pag. 48; STF 8C\_723/2016 consid. 3.2).

L'■Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di indire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale di essere sentito sancito dagli art.29 cpv. 2 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU(sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata).

D'■altra parte, nella misura in cui l'■istante sollecita un ■confronto■ con la legale della controparte ■in forma privata■ (XIX), tale iniziativa esula evidentemente da questa procedura giudiziaria.

Infine, non permette esito diverso nemmeno la censura mossa al TCA per non aver accolto la sua richiesta, formulata nell'■ambito della procedura di cui alla STCA 34.2010.12, di nominargli un patrocinatore d'■ufficio, in assenza dei presupposti di cui all'■art. 28 Lptca (per il quale ■quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'■ufficio■), fatto questo che a suo dire costituirebbe una disparità di trattamento. Si tratta infatti nuovamente di una censura avverso il precedente giudizio che andava tutt'■al più sollevata nell'■opportuna sede, ovvero di fronte al Tribunale federale.

Come già concluso in occasione della pronuncia dell'■8 giugno 2015 (STCA 34.2014.32), in effetti, malgrado l'■interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive di qualsiasi fondamento, e che, alla luce delle precedenti pronunce di questo TCA del 15

dicembre 2011 e 8 giugno 2015, il suo comportamento possa apparire al limite del temerario,

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente

Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo

Gianluca Menghetti

#### **E. 24**

e XXIV), dev'essere considerata irricevibile. 2.3. In realtà l'assicurato ha dichiarato di presentare in questa sede una domanda di revisione (processuale) della STCA 34.2010.12, di cui persevera a contestare le conclusioni. 2.3.1. Per gli art. 24 e 25 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca): " Art. 24 Contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione: a) se sono stati scoperti fatti nuovi mezzi di prova; b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio. Art. 25 1 La domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lettere a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. 2 La forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge." Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. I fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere adottati, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., 1998, n. 8.21; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F\_6/2014 del 18 settembre 2014 e 8F\_13/2013 dell'11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid. 5b; 110 V 138 consid. 2 e consid. 2a; 108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5). Va rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF 129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 25 pag. 676). Come prescritto dal dianzi citato art. 25 Lptca, la revisione di una sentenza deve essere richiesta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della pronuncia. La revisione configura un rimedio giuridico straordinario di impugnazione (STF 8C\_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; 33.2014.33 del 4 marzo 2015; 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36). Tale rimedio giuridico, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C\_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l'impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010). 2.3.2. Nella fattispecie, appare innanzitutto pacifico che non sia dato un caso di revisione giusta l'art. 24 lett. b Lptca, non avendo l'istante fatto valer che un crimine o un delitto abbia influito sul giudizio del TCA. Appare peraltro scontato che i comportamenti che l'istante rimprovera ad un collaboratore della Cassa (che avrebbe compiuto delle "malefatte") e alla patrocinatrice della Cassa (rea di aver messo "confusione e scompiglio" nella vertenza e di aver compiuto "azioni di depistaggio", incorrendo in violazioni deontologiche; I, pag. 7) e che avrebbero fatto sì che il tribunale sia caduto in "sviste" rispettivamente in un "errore di arbitraggio" (I pag. 10 e 14, XIX pag. 17), non potrebbero in ogni modo integrare gli estremi di tale fattispecie. Né peraltro l'istante lo pretende. Quali circostanze nuove, e meglio quali nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova secondo l'art. 24 Lptca, l'istante fa valere essenzialmente i seguenti documenti: un foglio (doc. A), sul quale è riprodotto il calcolo di sovrindennizzo allestito dalla Cassa per il 1. luglio 1985 (con allegata una lettera dell'avv. \_\_\_\_\_ alla Cassa del 16 novembre 2007, nella quale veniva comunicata l'assunzione del mandato di patrocinio e veniva richiesta la data della prima rendita versata e il calcolo della sovrassicurazione per il 1977/78); quale doc. C un estratto della raccolta ufficiale della OPP 2 riferito agli art. 25 e 26; quale doc. B un'email dell'11 agosto 2014 della signora \_\_\_\_\_, giurista dell'UFAS del seguente tenore: "(...) In riferimento alle Sue domande, Le comunichiamo quanto segue. Giusta l'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 nella versione valida dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 1985), le rendite per coniugi, per figli e per orfani dell'AVS/Al potevano essere conteggiate solo per meta, mentre le rendite complete per la moglie non potevano esserlo affatto. Inoltre, i redditi della vedova e degli orfani erano conteggiati insieme. Giusta il medesimo articolo nella versione valida dal 1. gennaio 1993 (e non dal 1° gennaio 1997), le rendite per coniugi dell'AVS/Al potevano essere conteggiate solo per due

terzi. Inoltre, i redditi della vedova e degli orfani erano conteggiati insieme. Secondo la disposizione in vigore prima del 1. gennaio 1993, l'istituto di previdenza poteva escludere il versamento di prestazioni per i superstiti e d'invalidità, se per lo stesso evento assicurato l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare era tenuta a versare prestazioni. In una sentenza del 31 agosto 1990 (DTF 116 V 189) il Tribunale federale delle assicurazioni aveva dichiarato questa disposizione contraria al diritto federale, in quanto in taluni casi derogava allo scopo prefissato, che consisteva unicamente nell'evitare indebiti profitti dei beneficiari in caso di cumulo di prestazioni. Da allora si applica il principio in base al quale l'istituto di previdenza deve versare prestazioni, anche se per lo stesso evento assicurato l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare è tenuta a versare prestazioni. L'istituto di previdenza può tuttavia ridurre le prestazioni se queste superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. Secondo la nuova disposizione in vigore dal 1. gennaio 1993, le rendite per figli e per orfani dell'AVS/AI nonché le rendite complete per la moglie potevano essere conteggiate interamente analogamente a quanto avveniva per l'assicurazione contro gli infortuni, mentre le rendite per coniugi, ammontanti al 150 per cento della rendita semplice d'invalidità potevano esserlo solo per due terzi. Per il 1. gennaio 2003 la disposizione è stata nuovamente modificata, in quanto, con l'entrata in vigore della 10. revisione dell'AVS nell'AVS/AI sono state soppresse le rendite per coniugi e le doppie rendite per figli nonché la rendita completa dell'Avs per la moglie. Dal canto suo la rendita completa dell'AI per la moglie è stata soppresa con la 4a revisione AI. L'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 aveva il tenore seguente: “i redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme”. Poiché con la revisione LPP è stata introdotta anche una rendita per vedovi, per il 1. gennaio 2005 l'articolo è stato nuovamente modificato come segue: “i redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme”. In seguito all'entrata in vigore, il 1. gennaio 2007, della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD), la disposizione dell'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 è stata aggiornata come segue: “I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme”. Da allora l'articolo in questione non è più stato modificato. In riferimento al Suo esempio, ciò significa che: - fino al 31 dicembre 1992 la rendita per i figli dell'AI, pari a 600 franchi, poteva essere conteggiata per metà, mentre la rendita completa per la moglie non poteva esserlo affatto; - dal 1. gennaio 1993 la rendita per i figli dell'AI e la rendita completa per la moglie (se ancora versata) possono essere conteggiate interamente. Teniamo a precisare che si tratta nella fattispecie della disposizione legale applicabile alla previdenza professionale obbligatoria. Rimangono riservate eventuali disposizioni regolamentari derogatorie previste dai singoli istituti di previdenza. (...)” (doc. B) Con lo scritto del 23 aprile 2022 l'istante si prevale inoltre anche del doc. N comprensivo di uno scambio di email avvenuto nel febbraio/marzo 2019 con una dipendente della \_\_\_\_\_, vertente sulla sua richiesta di ricevere la lista delle prestazioni percepite nel corso degli anni. Nell'allegato del 10 maggio 2022 (XXIV) l'istante richiama pure i doc. L e doc. M (lettere indirizzategli il 12 giugno 1987 rispettivamente 21 maggio 1999 dalla CV 1). Ora, al riguardo - ribadito nuovamente come sulla liceità delle prestazioni di invalidità versate all'assicurato dalla CV 1 il TCA si è già pronunciato in maniera definitiva con la sentenza 15 dicembre 2011 - la richiesta di revisione appare inammissibile, e meglio per i motivi che seguono. 2.3.3. Innanzitutto, ricordato nuovamente come per l'art. 25 Lptca, la revisione di una sentenza deve essere richiesta entro 90 giorni dalla scoperta dei nuovi fatti o mezzi di prova, in casu tutte le

circostanze fatte valere rispettivamente le prove prodotte a sostegno di tali fatti, a prescindere dalla loro rilevanza e ammissibilità nel merito, sono state presentate intempestivamente. In effetti, con riferimento al doc. A, l'istante medesimo afferma, a pag. 2 e 4 della richiesta di revisione del 10 dicembre 2021, di essere a conoscenza di tale documento (calcolo di sovrassicurazione) già da "prima della Sentenza del Tribunale", ovvero dal 2007 ("che avevo già nel 2007", I). Quanto al doc. B, l'email in oggetto è pervenuto in data 11 agosto 2014 all'istante (il quale ne ha preso indiscutibilmente conoscenza al più tardi quattro giorni dopo, considerato come il 15 agosto 2014 abbia risposto alla signora \_\_\_\_\_ ringraziandola del messaggio). In effetti, nell'istanza di revisione del 10 dicembre 2021 egli ammette di esserne entrato in possesso nel 2014 (cfr. anche XIX pag. 19). Analogamente è ampiamente intempestiva la produzione dello scambio di email prodotto quale doc. N in quanto risalente al febbraio/marzo 2019. Il fatto, addotto con riferimento al doc. A, che a quel tempo era per lui "impensabile intuire che questa prova era la base di tutti i conflitti" (I pag. 4), e di aver in sostanza realizzato la rilevanza di essa solo riordinando le sue carte, "in modo fortuito" nel "mese di novembre 2011" (recte: 2021; XIX pag. 19), rispettivamente con riferimento al doc. B, che all'epoca per lui era stato impossibile comprendere la rilevanza del documento "a maggior ragione se tale prova non era stata considerata nel 2014 da parte mia, ciò era dovuto per il motivo che era impossibile immaginare che tale art. 23.4 del regolamento CV 1 del 1985 era il medesimo articolo di cui all'art. 24 LPP/OPP 2 cpv. 3" (XIX pag. 21; cfr. anche XXIV pag. 6), non ha manifestamente alcuna rilevanza e non giustifica il ritardo con cui egli intende ora prevalersi di tali documenti e dei relativi fatti che egli ne deduce, ricordato come il rimedio straordinario della revisione non può evidentemente servire per ripresentare fatti o mezzi di prova di cui l'interessato avrebbe potuto e dovuto prevalersi, facendo uso della necessaria diligenza, già in precedenza (DTF 118 II 199 consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2). Sia infine osservato che nella fattispecie manifestamente non sussistono gli estremi per la restituzione dei termini, non essendo stati fatti valere elementi che permettano di ipotizzare che l'istante sia stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine prescritto né risulta dagli atti che egli abbia formulato richiesta di restituzione, adducendo i motivi del ritardo, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, come prescritto dall'art. 14 Lptca (in relazione agli art. 24 e 25 Lptca). 2.3.4. Ma a prescindere da questa circostanza, rettamente la CV 1 rileva come AT 1 – il quale, per quanto possibile dedurre dai confusi allegati, si appella in particolare ai doc. A, B, C, N, L, M per far valere non ben precisati "fatti nuovi" e/o nuovi mezzi di prova – malgrado quanto da lui affermato, non ha addotto nuovi fatti rilevanti che non erano conosciuti al momento della resa della pronuncia cresciuta in giudicato di cui egli chiede ora la modifica e che, se conosciuti, avrebbero potuto portare ad un esito differente. Nemmeno egli ha prodotto nuovi mezzi di prova ai sensi delle citate disposizioni e dell'esposta giurisprudenza. Quanto innanzitutto al conteggio di cui al doc. A, tale documento era già stato prodotto nell'ambito della procedura principale quale documento 16.6. (doc. 4). Proprio alla luce di tale documento il TCA aveva in sede di istruttoria interpellato la Cassa circa l'esistenza di una rendita dell'assicurazione militare, menzionata su tale conteggio, ricevendo le relative delucidazioni con scritto della CV 1 del 13 gennaio 2011 e conteggio corretto (doc. 6 e 7). Nella pronuncia del 15 dicembre 2011 (punto 2.22) il TCA ha infatti dato atto di tale circostanza, confermando che il conteggio era corretto. Tale documento, oltre quindi a non essere "nuovo" ai sensi del disciplinamento legale, concerne quindi una circostanza, vale a dire l'addotta errata computazione di una rendita dell'assicurazione militare nel calcolo del

sovrindennizzo, pure non nuova in quanto già oggetto di esame di questo TCA. Un'eventuale ulteriore contestazione in merito andava quindi semmai formulata al più tardi con l'impugnazione della sentenza del TCA, nell'opportuna sede ricorsuale, mentre che il rimedio straordinario della revisione è ora inammissibile. Come dianzi ricordato infatti, in sede di revisione i nuovi mezzi di prova devono servire a provare nuovi fatti rilevanti o che già erano conosciuti in precedenza, ma non era stato possibile stabilirli con certezza, malgrado la diligenza dell'interessato (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2). Inoltre il mezzo di prova non deve servire soltanto all'apprezzamento dei fatti, ma anche alla determinazione degli stessi. Ciò significa che il fatto che il Tribunale possa aver mal interpretato i fatti conosciuti all'epoca dell'emanazione della sentenza, malgrado la presenza di prove attinenti ai fatti essenziali, non costituisce motivo di revisione (STF 8F\_6/2014 del 18.9.2014; DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2). Anche il documento prodotto dall'assicurato quale doc. B, e che l'istante pretende venga considerato "come eccezione" (XXIV pag. 11), non può (a prescindere dalla sua già indicata intempestività) essere considerato né un fatto nuovo né un nuovo mezzo di prova giustificante la richiesta di revisione. Trattasi in effetti semplicemente di una presa di posizione dell'11 agosto 2014 di una giurista dell'UFAS in merito al tenore, alla genesi e all'applicazione dell'art. 24 OPP2, in risposta a quesiti sottoposti dall'istante. Ora, contrariamente a quanto ritiene l'assicurato, a tale presa di posizione dell'UFAS manifestamente non può essere attribuito il carattere di un nuovo fatto e/o di un nuovo mezzo di prova. La stessa si esaurisce in effetti essenzialmente nell'esposizione del testo dell'art. 24 OPP2, nel riepilogo delle diverse modifiche avute dal testo di questa normativa, con indicazione della relativa giurisprudenza del TF. Pertanto appare evidente che questa comunicazione non può certo essere definita come un fatto nuovo o un mezzo nuovo di prova, poiché le leggi, le ordinanze (in concreto l'art. 24 OPP 2), e le direttive degli uffici amministrativi, così come la giurisprudenza, per un principio fondamentale del diritto processuale ("iura novit curia"), vanno considerati noti e conosciuti al giudice (cfr. anche STCA 30.2016.8 del 28.4.2016; cfr. anche DTF 130 III 35 consid. 5). Del resto, l'assicurato misconosce che i fatti e i mezzi di prova devono essere nuovi per la Cassa e per il Tribunale, e non per l'interessato medesimo, ragione per cui a torto insinua che qualora il Tribunale avesse usato l'attenzione da lui esigibile le conclusioni dei precedenti giudizi avrebbero potuto essere diverse. È in effetti superfluo precisare che il contenuto e l'applicabilità dell'art. 24 OPP2, nelle modalità elencate dalla giurista dell'UFAS, sono circostanze che erano ben note alla scrivente autorità giudiziaria già al momento in cui il giudizio di cui si chiede ora la revisione è stato emanato. Va da sé, infine, che il breve riferimento della giurista dell'UFAS al caso concreto ("In riferimento al Suo esempio, ciò significa che fino al 31 dicembre 1992 la rendita per i figli dell'AI, pari a 600 franchi, poteva essere conteggiata per metà, mentre la rendita completa per la moglie non poteva esserlo affatto; dal 1. gennaio 1993 la rendita per i figli dell'AI e la rendita completa per la moglie (se ancora versata) possono essere conteggiate interamente") costituisce tutt'al più una valutazione giuridica espressa a titolo personale dell'interessata e quindi non vincolante per il Tribunale, e questo a prescindere dal fatto che la medesima giurista ha in ogni modo precisato che andavano comunque riservate eventuali disposizioni regolamentari (doc. B). Non sono quindi manifestamente adempiuti i presupposti legali dell'art. 24 e dell'art. 25 Lptca. E questo a prescindere dal fatto, più volte ribadito, che il calcolo della sovrassicurazione è già stato opportunamente trattato in sede di pronuncia del 15 dicembre 2011, nella cui sede del resto il TCA aveva pure evidenziato come nell'ambito della procedura principale AT 1 non avesse sostanzialmente contestato il

calcolo della sovrassicurazione con riferimento alle entrate computate (cfr. STCA 34.2010.12 del 15 dicembre 2011 al consid. 2.20). In ogni modo, se egli avesse voluto censurare tali conclusioni l'avrebbe potuto e dovuto fare di fronte al TF. Anche con il richiamo allo scambio di email del 2019 (doc. N ) l'istante mira dichiaratamente e nuovamente a mettere in discussione il calcolo della sovrassicurazione operato dalla Cassa nel corso degli anni, ovvero quindi a censurare una circostanza, quale l'importo delle rendite versategli, già oggetto di esame definitivo da parte di questo Tribunale e quindi non più suscettibile di riesame, in assenza di fatti nuovi o prove nuove ai sensi della legge, quali non sono, appunto, tali allegazioni e tali documenti. Medesima conclusione va tratta con riferimento agli altri documenti che l'interessato ha prodotto con la sua istanza, in particolare i doc. C , L , M (cfr. XXIV) non solo perché essi erano già stati prodotti in occasione delle precedenti procedure giudiziarie, ma anche poiché essi non possono come tali essere definiti come fatti e mezzi nuovi atti a legittimare l'istanza di revisione in esame ai sensi della giurisprudenza esposta né quindi possono essere riesaminati dalla medesima istanza giudicante. Non solo infatti l'istante non dimostra di non essere stato in grado di invocare tali mezzi di prova nell'ambito del precedente procedimento, ma neppure rende verosimile che le prove addotte siano da considerarsi concludenti, ossia che avrebbero potuto condurre questo tribunale a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. Sia peraltro nuovamente ricordato che non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F\_6/2014 del 18 settembre 2014 e 8F\_13/2013 dell'11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid. 5b, 110 V 138 consid. 2 e 2a, 108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5). A ragione del resto la Cassa fa valere che a prescindere da quanto precede va detto che dagli esposti assai confusi dell'istante nemmeno appare comprensibile in che maniera i fatti che egli vorrebbe provare con i "nuovi mezzi di prova", sarebbero rilevanti ai sensi della succitata citata giurisprudenza e perché questi potrebbero indurre il TCA a decidere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza del 15 dicembre 2011. 2.4. Quanto alle ulteriori svariate e invero poco comprensibili allegazioni fatte valere dall'assicurato, laddove egli insiste nel contestare il calcolo delle prestazioni che gli sono state versate, considerato come la Cassa abbia fatto "del suo caso assicurativo unico e fuori da ogni norma e regola" (II pag. 1), egli non fa in sostanza altro che mettere nuovamente in discussione l'iter che ha condotto la CV 1 a calcolare le prestazioni a suo favore, con una serie di argomentazioni già trattate da questo Tribunale e che comunque egli avrebbe semmai potuto e dovuto sollevare in occasione della resa della pronuncia di cui egli oggi chiede la revisione o, al più tardi, di fronte all'istanza di ricorso ( cfr. fra gli altri: "anche se il tribunale, con sentenza del 15.12.2011, aveva lasciato aperta la questione ... ", " dalle legge e dalla sentenza in questione non è chiaro se.... ", XIX pag. 16). D'altra parte, non sono manifestamente pertinenti al tema della presente procedura le censure mosse al collaboratore della Cassa, colpevole di svariate "malefatte", e alla patrocinatrice della Cassa, rea di aver messo "confusione e scompiglio" nella vertenza, incorrendo in violazioni deontologiche (I, pag. 7). Quanto al fatto che a suo dire il Tribunale non avrebbe compreso le sue richieste, a seguito anche di presunte "azioni di depistaggio" messe in campo dalla patrocinatrice della Cassa

(I, pag. 7; cfr. sopra al consid. 2.3.2), e che quindi sarebbe caduto in “ errore ” rispettivamente “ errore di arbitraggio ” (I pag. 10, XIX pag. 17) e “ sviste ” (I pag. 14; cfr. anche “ se ritengo che il tribunale ha commesso un errore di valutazione ...”, XIX pag. 16; “ se il tribunale avesse controllato quanto aveva riportato la CV 1 ...”, XIX pag. 17) per non aver verificato quanto riportato dalla CV 1, tale circostanza, a prescindere dalla sua evidente infondatezza, appare in ogni modo irrilevante, poiché non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. La revisione non può infatti determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. Occorre invece che l'apprezzamento inesatto sia la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza, circostanza questa che l'istante non è riuscito a comprovare (cfr. sopra al consid. 2.3.1). Inammissibili risultano infine le richieste dell'istante intese a che il TCA obblighi la CV 1, “dando un arco di tempo a disposizione” a rivedere i calcoli delle varie prestazioni per giungere quindi ad una “ sistemazione della rendita di invalidità a partire dal 10.2005 in comune accordo o una soluzione di comodo, alfine di non riprendere tutto l'incarto ” (I pag. 17), rispettivamente a produrre la lista delle rendite di invalidità da lui percepite (XIII). In effetti, considerato quanto precede, ovvero da un lato l'inammissibilità di ogni censura riguardante il merito della vertenza in quanto già esaurientemente e in modo definitivo esaminato da questa Corte nell'ambito della procedura sfociata nella STCA 34.2010.12 (nella cui sede andavano semmai richiesti tali documenti), e dall'altro l'inammissibilità della domanda di revisione, tali richieste non possono venir accolte in quanto assolutamente irrilevanti per la definizione della vertenza. E questo a prescindere dal fatto che nella corposa documentazione prodotta nell'ambito della causa di cui all'incarto 34.2010.12 pure erano state prodotte le liste delle prestazioni versate e che in ogni modo all'istante, in quanto destinatario delle prestazioni, non dovrebbe riuscire oltremodo difficile recuperare l'elenco dei versamenti percepiti nel corso degli anni rispettivamente non può essere compito della Cassa ovviare e rimediare alle disfunzioni organizzative dei propri assicurati.

2.5. L'istante ha pure formulato una richiesta di essere convocato per un “ colloquio verbale ” per poter meglio chiarire le sue ragioni, facendo valere quanto segue: “ (...) Per questo motivo ritengo che anche se ho cercato di riportare le sviste che erano avvenute da parte del Tribunale e per come i calcoli di sovrassicurazione in questione devo essere considerati, visto che in precedenza il Tribunale non si era avvenuto e anche per il fatto che presumo che un fatto del genere probabilmente il Tribunale non lo ha mai avuto, per queste ragioni ritengo che sarebbe più opportuno che il Giudice o la persona incaricata prendesse in considerazione che riportassi quanto ho scritto con la richiesta di revisione con un colloquio verbale, ciò che sarebbe, a mio avviso, più breve da spiegare, da comprendere e meno confuso di quanto può sembrare con la certezza che i calcoli di sovrassicurazione in questione vengono presi in considerazione nel modo corretto, anche per il fatto che sussiste una violazione importante della quale il guadagno che ho realmente percepito sottoforma con il 1°+2°, per ogni anno in questione, non figura nei calcoli, ciò vuol dire che devo essere conteggiati in modo separati. Un altro motivo di questa richiesta, anche se l'ho riportata con la richiesta allegata, c'è un altro errore importante che era avvenuta da parte del Tribunale sempre dovuto a causa che la \_\_\_\_\_ aveva depistato i fatti, che mi penalizza sulle prestazioni di invalidità attuali se il fatto non viene chiarito. Se mi permetto di chiedere al Tribunale un riscontro verbale della quale ritengo che non sia necessario un'aula di Tribunale ciò dovuto anche per il fatto, che sulla base dei nuovi sviluppi che sono avvenute con le prove, mi trovo in confusione e che non so neppure come

è giusto o non è giusto e come agire in questo caso.” (II pag. 2) Precisando nuovamente con scritto del 3 gennaio 2022 (V) che “ Se per contro il Tribunale ritiene di respingere la mia richiesta di revisione senza fare chiarezza in merito a causa delle procedure o altro, mi avvalgo del diritto di essere ascoltato prima con un ulteriore scritto, solo su ciò che era l’oggetto in questione e per quale motivo e occorre anche in modo verbale, visto che il Tribunale in precedenza mi aveva accuso di avere rifiutato il contraddittorio ”, ritenuto che “ un chiarimento che non occorre un’aula di Tribunale, vista che si tratta solo di una questione di malintesi con la CV 1 su ciò che era oggetto di petizione e su ciò che non era oggetto di petizione mettendo scompiglio ” (V pag. 2; cfr. ancora XXIV). Ora, giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3 pagg. 54 segg., la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C\_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3, 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4, 9C\_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4, 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8 con riferimenti). La giurisprudenza ha precisato (cfr. al riguardo STF 8C\_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4) che secondo il diritto convenzionale l’autorità giudiziaria può comunque rinunciare a convocare un dibattimento esplicitamente richiesto, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva. Questo discorso vale anche quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un’elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell’ambito delle assicurazioni sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell’interessato ( DTF 136 I 279 consid. 1 pag. 281; STF 8C\_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.3). Il giudice può ancora rinunciare al dibattimento, se lo stesso è finalizzato o funzionale all’assunzione di prove. Qualora l’autorità giudiziaria avesse un dubbio sulla formulazione della domanda, essa è tenuta a interpellare la parte interessata ( DTF 127 I 44 consid. 2b/bb pag. 48; STF 8C\_723/2016 consid. 3.2). L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di indire un’udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale di essere sentito sancito dagli art.

## **E. 29**

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Infine, non permette esito

diverso nemmeno la censura mossa al TCA per non aver accolto la sua richiesta, formulata nell'ambito della procedura di cui alla STCA 34.2010.12, di nominargli un patrocinatore d'ufficio, in assenza dei presupposti di cui all'art. 28 Lptca (per il quale “ quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'ufficio ”), fatto questo che a suo dire costituirebbe una disparità di trattamento. Si tratta infatti nuovamente di una censura avverso il precedente giudizio che andava tutt'al più sollevata nell'opportuna sede, ovvero di fronte al Tribunale federale. 2.6. Ne discende quindi la reiezione dell'istanza di AT 1. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 20 cpv. 1 Lptca), all'istante, sebbene soccombente, non sono accolte tasse e spese di giustizia. Come già concluso in occasione della pronuncia dell'8 giugno 2015 (STCA 34.2014.32), in effetti, malgrado l'interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive di qualsiasi fondamento, e che, alla luce delle precedenti pronunce di questo TCA del 15 dicembre 2011 e 8 giugno 2015, il suo comportamento possa apparire al limite del temerario, questo Tribunale ritiene che non vi siano (ancora) gli estremi per riconoscergli un comportamento processuale temerario o improntato alla leggerezza passibile d'essere sanzionato tramite il pagamento di spese di giustizia, come richiesto dalla \_\_\_\_\_ (cfr. DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207). Considerato poi come nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), alla Cassa convenuta, benché vincente, non sono assegnate ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.